

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DANCE HEART SRL SSD

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto da DANCE HEART SRL SSD (di seguito La Società), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalle Federazioni e dall'EPS ai quali la SSD è affiliata.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Società, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato ai Responsabili Safeguarding delle Federazioni e EPS sopracitati, per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

DIRITTI E DOVERI

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico risultino prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela dei sopraindicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti i tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie promulgati dalle Federazioni e dall'EPS sopra citati.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMPORTAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o

altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

La Società DANCE HEART SRL SSD nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale dei tesserati.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Il Responsabile deve essere opportunamente formato e, possibilmente, partecipare ai seminari formativi organizzati dalle Federazioni e EPS ai quali la Società è affiliata.

Prima della nomina deve essere acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

Il Responsabile "Safeguarding" svolge funzioni attive e di vigilanza circa la stesura, l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché è collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di "Safeguarding", con la facoltà di svolgere funzioni ispettive. Il Responsabile è tenuto a sensibilizzare i membri della Società sulle questioni di "Safeguarding" e deve, nel caso, collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile controlla che siano ben definiti e pubblicizzati i canali di comunicazione per i membri della SSD DANCE HEART SRL al fine di segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilisce le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile deve garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio Direttivo può sospendere o rimuovere il Responsabile "Safeguarding", in caso di mancata conformità dei requisiti o di violazione delle politiche della Società relative alla protezione dei minori.

UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA SOCIETÀ

In caso di reale necessità, deve essere consentito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso Alla Società, durante gli allenamenti e le sessioni di prova di tesserati e tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete, ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o di prova l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti e alle atlete della SSD DANCE HEART SRL.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

In caso di emergenza, ferma restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso agli spogliatoi è consentito al medico sociale. In loro assenza, può essere autorizzato ad accedere un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta ed è auspicabile sia presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, ecc.).

TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi e a evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

TUTELA DELLA PRIVACY

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti i collaboratori e i soci della Società all'atto dell'iscrizione/tesseramento e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati sulla base delle necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie di dati sensibili (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. La Società, fermo restando il preventivo

consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante lezioni in palestra e sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, fuga di dati, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie di dati sensibili.

INCLUSIVITA'

La SSD DANCE HEART SRL garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. La Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione dei suddetti atleti alle attività anche mediante sconti delle quote di tesseramento/iscrizione e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

CONTRASTO DEI COMPORAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SEGNALAZIONE DEI COMPORAMENTI LESIVI

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, l'evento deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla SSD tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo e-mail **safeguardingdh@danceheart.it**.

La password di accesso a tale indirizzo e-mail sarà in possesso esclusivamente dal Responsabile.

In caso di gravi comportamenti lesivi, La Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

La Società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di “Safeguarding”.

SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; atti di ritorsione nei confronti del Responsabile “Safeguarding” in caso di suo intervento;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo di responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, dell'entità del danno eventualmente creato, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello, attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e alla gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva nelle mancanze di natura lieve;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello stesso.

A chiarimento di quanto sopra esplicitato:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per negligenza, le procedure stabilite dalla Società o le prescrizioni del Codice di Condotta oppure adottati, nello svolgimento dell'attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello e qualora tale violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e violi più volte, per negligenza le procedure stabilite dalla Società o le prescrizioni del Codice di Condotta. Il provvedimento è valido anche nel caso in cui il collaboratore adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, il quale abbia rilevanza esterna;
- incorre nel procedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta. Il provvedimento è valido anche sulla base del livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o per compromissione dell'efficacia del presente Modello con comportamenti quali:
 1. inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 2. effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello del Codice di Condotta;
 3. violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello del Codice di Condotta. Il provvedimento ha valore anche quando il collaboratore viola le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante, così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante stesso;
- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Modello, attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Ogni richiamo o procedimento disciplinare, nei confronti dei collaboratori retribuiti, è opportunamente registrato su apposito documento e mantenuto in archivio.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva nelle mancanze di natura lieve;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore ad 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda ai chiarimenti declinati nel punto riguardante le sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti.

Ogni richiamo o procedimento disciplinare, nei confronti dei collaboratori volontari, è opportunamente registrato su apposito documento e mantenuto in archivio.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

La SSD DANCE HEART SRL è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale. Al momento dell'adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.

La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, della presenza del Modello e nominativo e dei contatti del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni. La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie “Safeguarding Office” delle Federazioni sportive di competenza, “Safeguarding Office” dell'EPS, nonché all'Ufficio della Procura federale ove necessario. La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele. La Società deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, anche in occasione di manifestazioni sportive. La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni eventuale altra politica di “Safeguarding” adottata dalle Federazioni sportive ed EPS alle quali è affiliata.

Monza 31/08/2024

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

DANCE HEART SRL SSD

I destinatari del presente Codice di Condotta sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica. I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva di qualsiasi soggetto. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e a essere un modello per gli allievi affiliati alla SSD DANCE HEART SRL.

Tutti i soggetti che hanno un contatto diretto, soprattutto con allievi e tesserati minorenni ma, in genere, con qualsiasi altro tesserato, sono obbligati a rispettare il presente Codice di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di Condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva. Le misure e le sanzioni potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione.

La SSD DANCE HEART SRL si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso ed inclusivo per tutti i partecipanti, in particolar modo per i minori e per gli adulti vulnerabili. Il seguente Codice di Condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività dell'Società sportiva.

1. Rispetto e Dignità:

Si rispettano la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività dell'Società sportiva, senza discriminazioni di alcun genere. Tutti devono essere trattati con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o configuranti abuso.

2. Sicurezza e Benessere:

Si mettono al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno. Sono rispettati i diritti e le opinioni degli altri, garantendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o di segnalare comportamenti inappropriati.

3. Comportamento Appropriato:

Si garantisce e si mantiene un comportamento professionale e appropriato in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico inopportuno. Si evitano situazioni che possano essere percepite come sospette o inadeguate, mantenendo un atteggiamento trasparente e rispettoso.

4. Comunicazione Adeguata:

Si garantisce in modo chiaro, aperto e rispettoso con i tesserati, le famiglie, i colleghi e tutti i membri dell'Società sportiva. Si mantiene la riservatezza e il rispetto della privacy di ognuno, evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o sensibili.

5. Formazione e Consapevolezza:

Si partecipa a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela Safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi. Si riconoscono un ruolo e una responsabilità nel proteggere i partecipanti e nel segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso alle autorità competenti.

6. Collaborazione e Rendicontabilità:

Si collabora con membri e direttivo dell'Società sportiva e con le autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti. Si è pronti a rendere conto di azioni e decisioni, rispondendo in modo trasparente e responsabile alle preoccupazioni sollevate dalla comunità sportiva.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di Condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati, indipendentemente dalla loro età, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza e lo spirito di collaborazione;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti di qualsiasi soggetto coinvolto nelle attività;
- non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sportivi, promuovendo la cultura dell'impegno e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione a tutti i partecipanti;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- rispettare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva, considerando il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra di ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o un allenamento; non agire in modo da umiliare, sminuire o disprezzare un minore;
- non sfruttare un minore per un tornaconto o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere relazioni intime con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- collaborare con tutti i componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti a un abuso fisico;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati durante le attività e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;

- organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la riservatezza e la tranquillità dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (come spogliatoi) i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria ai minori all'interno della struttura (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento masso-fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati in forma scritta a lasciare l'impianto sportivo autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- non utilizzare i Social Media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori in conversazioni private sui Social Media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere reputazione personale e digitale o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie e/o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. Social Media personali o appartenenti all'ASD, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sulle benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva.

Monza 31/08/2024